Ordinanza commissariale 25 febbraio 2003, n. 18

Eventi sismici 1997 - Interventi su edifici privati - Ulteriori disposizioni in ordine alla concessione dei contributi straordinari di cui alla D.G.R. n. 691/02.

(B.U.R. n. 18 del 12.03.2003)

**Vista** l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

**Visto** l'art. 7, comma 1, della citata ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'articolo 4 dell'o.m. n. 2694/97 e dall'articolo 8 dell'o.m. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'art. 4, commi 3 e 5, d.l. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista infine** la deliberazione della Giunta regionale n. 691 del 29 maggio 2002 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari a fondo perduto previsti dall'articolo 52, comma 27, della legge n. 448/2001, per il finanziamento del maggiore costo degli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili privati rispetto al contributo concesso ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 61/97;

**Atteso** che con ordinanza commissariale n. 133 del 17 dicembre 2002 le disposizioni dettate dall'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni sono state adeguate a quanto stabilito al punto 2, lettera f), della sopracitata D.G.R. n. 691/2002;

## Rilevato:

- che la modifica dei parametri economici introdotta con i predetti atti comporta, nella sostanza, una tendenziale riduzione della differenza tra l'importo del contributo concedibile, determinato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza commissariale n. 61/97, e il costo effettivo dell'intervento;
- che, in considerazione di ciò, alcuni proprietari aventi diritto che avevano in precedenza rinunciato alle provvidenze previste dalla citata ordinanza ministeriale, stante l'entità delle maggiori spese da sostenere per la realizzazione degli interventi, hanno successivamente manifestato la volontà di essere riammessi a beneficiare delle predette provvidenze;

**Richiamato** il punto 6) della deliberazione della Giunta regionale n. 1112 del 31.07.2002 con il quale sono state dettate disposizioni volte a consentire ai proprietari aventi diritto di accedere alle provvidenze di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 per i casi analoghi verificatisi nell'ambito delle attività di ricostruzione disciplinate dalla D.G.R. n. 5180/98;

**Ravvisata** la necessità di garantire uniformità nelle procedure, nonché di evitare situazioni di possibile discriminazione tra i diversi soggetti beneficiari delle provvidenze;

**Ritenuto**, pertanto, di dover adottare gli opportuni provvedimenti atti a consentire ai proprietari interessati, nelle fattispecie sopra descritte, di accedere ai contributi previsti dall'ordinanza commissariale n. 61/97;

## **ORDINA**

## Art. 1

- 1. I proprietari aventi diritto che hanno prodotto espressa rinuncia ai benefici previsti dall'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 in data antecedente alla pubblicazione nel B.U.R. della D.G.R. n. 691/2002, possono chiedere ai Comuni, con istanza da prodursi a pena di improcedibilità entro il termine del 30 aprile 2003, la riapertura dell'istruttoria delle relative pratiche.
- 2. I Comuni, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, richiedono le eventuali integrazioni documentali che debbono essere prodotte, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni.